

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

Presidenza del Vice Presidente **MARIOTTI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965,  
n. 963, concernente disciplina della pesca  
marittima» (775)

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ..	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
BISSO (PCI) .....	4, 7, 11
CHIMENTI (DC) .....	6, 7, 8 e <i>passim</i>
FIORINO, <i>sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> .....	6, 7, 10
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	4, 11
VISCONTI (PCI) .....	7

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima» (775)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima».

Ricordo che nella precedente seduta si è svolta la discussione generale. Poichè nessun altro domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei».

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. La lettera *d*) dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca*). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonchè pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate».

**È approvato.**

## Art. 5.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Pene per le contravvenzioni*). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *e*), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».

A questo articolo sono stati da me presentati alcuni emendamenti. Il primo tende ad aggiungere prima del comma 1 del nuovo testo che si propone dell'articolo 24 della legge n. 963, un altro comma del seguente tenore:

«Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *c*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 6 milioni».

Il secondo emendamento tende a sopprimere al comma 2 del nuovo testo che si propone dell'articolo 24 le parole: «ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16,».

Il terzo emendamento tende ad aggiungere al nuovo testo che si propone dell'articolo 24, in fine, un altro comma del seguente tenore:

«Chiunque sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da tre mesi a tre anni o con l'ammenda da lire un milione e mezzo a lire nove milioni».

Onorevoli senatori, non mi soffermo ad illustrare tali emendamenti perchè, come ricorderete, l'ho già fatto nel corso della mia relazione.

BISSO. Signor Presidente, desidero fare una breve osservazione. Con l'ultimo emendamento da lei proposto - se non ho capito male - la pena viene ridotta da quattro (come previsto dall'articolo 28 della legge in vigore) a tre anni di prigione. Ora questa pena mi sembra eccessiva e tale da trasformare in termini estremamente negativi la vita di una persona, per cui propongo di eliminarla e di prevedere una breve sospensione della validità del permesso di pesca (come il relatore, in sede di discussione generale, ha preannunciato di voler fare presentando un emendamento all'articolo 6) quale elemento disincentivante per coloro che sono tentati di commettere determinate infrazioni.

D'altra parte, non ritengo che la pena prevista nella attuale formulazione del disegno di legge sia più deterrente della sospensione della validità del permesso di pesca, come ha dimostrato l'attuale normativa che prevede una pena superiore: malgrado tale previsione la gente ha continuato a rischiare.

ULIANICH. Signor Presidente, desidero associarmi alle considerazioni espresse dal senatore Bisso e vorrei anche cogliere l'occasione per dichiarare il mio parere favorevole sull'emendamento, da lei preannunciato in altra seduta, tendente ad aggiungere un articolo. Infatti, ha completamente recepito nell'articolo aggiuntivo quanto avevo proposto durante il mio intervento nel corso della discussione generale e per questo la ringrazio in modo particolare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, debbo ringraziare il senatore Ulianich per il suo prezioso contributo e il senatore Bisso per la sua osservazione in ordine alla sanzione prevista dall'ultimo comma del nuovo testo che si propone dell'articolo 24.

Sulla scorta di queste valutazioni ritiro il secondo e il terzo emendamento da me presentati all'articolo 5, riducendo così di fatto la pena sensibilmente e riportandola a quanto previsto nel testo originario. Ritengo infatti che l'osservazione del senatore Bisso sia degna di assoluta considerazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente ad aggiungere, prima del comma 1 del nuovo testo che si propone dell'articolo 24, un altro comma del presente tenore: «1) Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, e con l'introduzione di alcune modificazioni di carattere puramente formali risulta così formulato:

#### Art. 5.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Pene per le contravvenzioni*). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. L'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Pene accessorie*). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia».

A questo articolo propongo un emendamento tendente ad aggiungere al comma 1 del nuovo testo che si propone dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, dopo la lettera c), la seguente lettera d): «d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi».

CHIMENTI. Pur concordando con il tenore dell'emendamento, ho alcune perplessità circa l'inibizione dell'uso degli arredi o attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Non comprendo, infatti, come si possa dare applicazione a tale norma che, pur se corretta dal punto di vista dell'intenzione, è assolutamente inconcepibile nella realtà. Non credo che qualcuno andrà a mettere il bollo sugli arredi.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Diversamente, dovrebbe essere previsto il sequestro.

Comunque è la normativa vigente.

CHIMENTI. Si tratterà anche della normativa vigente, tuttavia ciò non impedisce che sia inapplicabile. Il sequestro ci consentirebbe di inibire l'uso del mezzo, degli arredi e degli attrezzi, ma, visto che si inibisce l'uso del mezzo, chi potrà controllare che gli arredi e gli attrezzi non vengano utilizzati?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È prevista, al primo comma, lettera b), la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dal disegno di legge.

CHIMENTI. Va bene, ma la pena accessoria - perchè di questa si tratta - non prevede la confisca, bensì l'inibizione all'uso. Quindi, se il soggetto userà il mezzo vi saranno le conseguenze scritte di seguito, tuttavia «inibizione all'uso» non vuol dire confisca del mezzo.

Badate, non sono per la confisca, ma perchè si elimini dal testo una norma di fatto inapplicabile. Ci rimproverano sempre di elaborare normative concettualmente coerenti ma di scarsa applicabilità e in effetti, in questo caso, si tratta di una norma che è solo una dichiarazione di buona volontà.

VISCONTI. Ritengo che abbia un risvolto rilevante anche sul piano penale, perchè gli attrezzi sequestrati vengono dati in affidamento.

CHIMENTI. Non possono essere utilizzati.

VISCONTI. Quindi sono in affidamento.

BISSO. L'emendamento propone la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile in caso di recidiva fino a sei mesi. Sono d'accordo con il primo termine, poichè deve essere data una possibilità a chi commette per la prima volta il reato. Tuttavia, la lettera *d*) dell'articolo 26 della legge n. 963 del 1965 prevede il termine - che mi trova d'accordo - da un minimo di 15 giorni (e quindi mi trova consenziente l'emendamento del relatore che eleva il termine ad un mese) fino, nel caso di recidiva, ad un anno.

Sarei, allora, favorevole a mantenere quest'ultima dizione contenuta nel dispositivo della citata legge, anche perchè si tratta di persona che non commette il reato per la prima volta, ma che è recidiva e quindi sa bene a cosa va incontro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Bisso.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non so se sia opportuno un tale inasprimento della pena, poichè si tratta sovente di persone che hanno bisogno del permesso di pesca per lavorare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si tratta però di casi di recidiva.

CHIMENTI. Facciamo attenzione a non prevedere pene eccessive che nei fatti restano poi inapplicate.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il periodo di sei mesi mi sembra già abbastanza congruo.

BISSO. Abbiamo già ridotto la pena relativa all'arresto e questo mi sembra un fatto altamente positivo. Ora, la pena di sei mesi si può anche lasciare e non faccio una questione di principio, però a me sembra che per una persona recidiva, che non ha commesso una sola violazione, ma ne continua a commettere una seconda, una terza, e così via, trattandosi di una decisione riservata alla discrezionalità dell'autorità marittima, si potrebbe prevedere qualcosa di diverso.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Ministero su tale punto è disponibile: sulle questioni specifiche non ci sono problemi, nè posizioni di pregiudizio.

BISSO. Mi sembra che quanto previsto costituisca già un elemento fortemente disincentivante perchè si tocca il reddito del pescatore, mentre tre anni in più di carcere sarebbero una previsione veramente eccessiva. Non

è un problema di inasprimento della pena come ricerca della soluzione migliore per ottenere il rispetto delle norme, ma è una questione di valutazione su ciò che può maggiormente incidere nella salvaguardia della personalità stessa dell'individuo. Tre anni in più di carcere credo che sarebbero un trauma eccessivo per una persona che si trova a subire tale pena, considerando il tipo di violazione. Se poi si ritiene che siano sufficienti i sei mesi per disincentivare la reiterazione delle violazioni, non insisto sulla mia richiesta.

CHIMENTI. Credo che il problema sia quello di far sì che il pensiero della pena sia sempre presente nella mente del recidivo. Dobbiamo quindi essere pesanti, ipotizzando però una pena che non sia tanto grave da non essere poi applicata, perchè questo è ciò che accade troppo spesso in Italia! Più sono severe le pene, per essere disincentivanti, e meno, in effetti, diventano applicabili nel caso concreto. Per quanto concerne il recidivo, ritengo che saranno poi le autorità che ne hanno il compito a modulare l'intervento. Sono quindi anch'io d'accordo a che venga elevata la pena ad un anno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Concordo con tale posizione e quindi credo che l'emendamento debba essere riformulato. Poichè anche il Governo è d'accordo, propongo di modificare il mio emendamento, elevando i sei mesi ad un anno. Il mio emendamento, quindi, dovrebbe essere così riformulato:

d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Sanzioni amministrative*) - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a*), *b*) e *c*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.



3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23».

A questo articolo propongo un emendamento, conseguenziale alla modifica precedentemente introdotta all'articolo 5, tendente a sopprimere, al comma 1 del nuovo testo che si propone dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera: «c».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Sanzioni amministrative accessorie*) - 1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a), b) e c), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) la confisca del pescato;
- b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
- c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati».

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. L'articolo 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato.

**È approvato.**

Do ora lettura di un altro mio emendamento tendente ad aggiungere un nuovo articolo del seguente tenore:

## Art. 9-bis

1. All'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, aggiungere in fine i seguenti commi:

«Il Ministro della marina mercantile promuove la realizzazione da parte delle capitanerie di porto, sentito l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima e d'intesa con le Regioni e le Camere di commercio localmente interessate, di corsi di aggiornamento per i pescatori. Detti corsi riguarderanno le nuove tecniche di pesca e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali.

Al finanziamento dei corsi si provvederà utilizzando i fondi a disposizione delle Regioni e delle Camere di commercio per le attività di formazione e aggiornamento professionale».

Tale emendamento, naturalmente, dovrà essere inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Sulla questione si è già espresso in precedenza il senatore Ulianich, in quanto concerne un problema sollevato da lui e dal senatore Bisso - se non ricordo male - nella precedente seduta. L'emendamento propone di aggiungere all'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, due commi relativi alla promozione da parte del Ministero della marina mercantile di corsi di aggiornamento per i pescatori. Al finanziamento dei corsi, come recita l'ultimo comma, si provvederà utilizzando i fondi a disposizione delle Regioni e delle camere di commercio per le attività di formazione e di aggiornamento professionale. Voglio aggiungere che non si dovrebbe trattare di oneri molto elevati.

CHIMENTI. La copertura mi pare quanto meno dubbia perchè si prevede l'impegno di fondi altrui!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si impegna il Ministero a promuovere delle intese.

CHIMENTI. Ed allora la seconda parte - secondo me - andrebbe eliminata.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Ministero deve decidere i programmi.

CHIMENTI. Il Ministero coordina questa attività, che evidentemente deve essere pagata dalle Regioni: non possiamo impegnare fondi altrui! Il testo, così come è formulato, indica invece la fonte di finanziamento. Personalmente, ho forti dubbi in merito.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo studiato la forma per dare una risposta ad una esigenza che abbiamo rilevato essere giusta e che riteniamo possa essere soddisfatta con questa formulazione.

FIORINO, *sottosegretario di stato per la marina mercantile*. Si potrebbe prevedere anche una intesa con il Ministero dell'industria in quanto, per

impegnarlo di più, converrebbe chiamarlo direttamente in causa. La Marina mercantile non ha alcun rapporto con le camere di commercio, per cui occorre trovare un modo per interessare l'amministrazione statale ad avere un aggancio con le camere di commercio.

ULIANICH. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento in quanto si riferisce ad una esigenza già da me precedentemente prospettata.

BISSO. Anch'io, signor Presidente, desidero apporre la mia firma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Proporrei di lasciare il testo come formulato inizialmente e di inviarlo alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO